



# TERZO SETTORE IN COSTRUZIONE

**25<sup>5</sup>**  
FORUM PERMANENTE DEL TERZO  
SETTORE DELLA MARTESANA

**3**  
**FORUM**  
Forum Terzo Settore  
Città di Milano

**CSV  
MILANO**  
città metropolitana  
centro di servizio per il volontariato

# RIFORMA: PREPARIAMOCI A RISCRIVERE GLI STATUTI

**Francesco Aurisicchio**


Consulente di CSV Milano per gli Enti del Terzo Settore

**Rozzano**

**19 febbraio 2019**

**DOVE CI ERAVAMO LASCIATI?**

# IL QUADRO NORMATIVO POST RIFORMA



# CHI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(Art. 4, co 1, DLGS. 117-2017)

Sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le **cooperative sociali**, le **reti associative**, le **società di mutuo soccorso**, le **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, le **fondazioni** e gli **altri enti di carattere privato** diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore**

**COS' È SUCCESSO NEL FRATTEMPO?**

# COSA TRATTEREMO

- **Oggetto** della presentazione odierna è lo studio della **Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** del 27.12.2018 che affronta in modo specifico i singoli **adeguamenti statutari** che vengono richiesti alle associazioni dall'art. 101 c.2 del Codice del Terzo Settore.
- Tale circolare si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del **D.lgs 105/2018** che ha introdotto alcune importanti modifiche proprio al su menzionato articolo.


# A CHI È RIVOLTO L'INCONTRO

La presentazione odierna è destinata esclusivamente a:

1. Organizzazioni di volontariato
2. Associazioni di promozione sociale
3. O.n.l.u.s

**ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI**  
**CON DECRETO DI ISCRIZIONE**

# ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE





# COSA NON TRATTEREMO

- Il presente incontro è stato pensato come una naturale **prosecuzione degli incontri di «Riforma del Terzo settore»** che Ciessevi ha realizzato lo scorso anno.
- Pertanto, non affronteremo nuovamente lo studio del CTS – Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) in quanto tale, ma esamineremo solo alcuni aspetti strettamente legati all'**adeguamento degli statuti** delle associazioni.

**LA CIRCOLARE DEL  
MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI  
- 27/12/2018 -**

# IL D.LGS 105/18

- Le modifiche introdotte dal D.lgs 105/18 all'art. 101 c.2 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) riguardano tre aspetti principali:
  1. Ambito soggettivo di applicazione della norma;
  2. Profilo temporale;
  3. Limiti al ricorso alla modifica semplificata degli statuti.

# CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?

- L'adeguamento statutario previsto dall'art. 101 c. 2 del CTS deve intendersi riferito solo a tre specifiche categorie di enti iscritti nei relativi registri:
  1. Organizzazioni di volontariato
  2. Associazioni di promozione sociale
  3. O.n.l.u.s
- Le Imprese sociali sono state esentate da questo obbligo

# IL CASO DELLE ONLUS

- Ricordiamo che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del CTS (art. 104, commi 1 e 2), e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico.
- Le modifiche delle ONLUS sono subordinate all'efficacia della decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2.
- Quindi le modifiche dovranno:
  1. essere inserite nello statuto attraverso **clausole sospensivamente condizionate**, all'efficacia, rispettivamente, della decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2 e dell'iscrizione nel RUNTS;
  2. essere collegate, con espressa previsione statutaria, alla **cessazione di efficacia delle vecchie clausole** statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.

# ASSOCIAZIONI CON PERSONALITÀ GIURIDICA

Per le ODV, le APS e le ONLUS con personalità giuridica la circolare precisa i seguenti aspetti:

- a) fino all'istituzione del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore** (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del CTS) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000;
- b) le modifiche che potranno accedere al sistema delle semplificazioni saranno **solo quelle rientranti nelle modifiche obbligatorie e derogabili**;
- c) rimane ferma la necessità dell'**atto pubblico** per le modifiche da apportare.

# LIMITE TEMPORALE

- L'obbligo dell'adeguamento degli statuti è stato prorogato dagli originali 18 mesi agli attuali **24 mesi** dall'entrata in vigore del C.t.s. (03.08.17).
- Il termine ultimo per l'adeguamento quindi è il

**2 Agosto del 2019**

# TIPOLOGIA DI NORME

- Sulla base della nuova formulazione dell'art. 101 c.2 del D.lgs 117/17 possiamo configurare 3 diverse tipologie di norme del CTS suscettibili di adeguamento statutario:

1. Norme **INDEROGABILI**

2. Norme **DEROGABILI** solo attraverso espressa previsione statutaria (es. individuabili tramite la formula «*se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente*»)

3. Norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere **FACOLTA'** (es. individuabili tramite la formula «*l'atto costitutivo o lo Statuto possono/lo consentono...*»)



# LIMITI AL RICORSO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA (1)

- Cos'è la **procedura semplificata**? L'art. 101 c.2 del CTS riconosce agli enti che, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, modificano gli statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni, di poter procedere «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'**assemblea ordinaria** [...]»
- Il ricorso a tale possibilità sarà possibile, però, solo limitatamente alle seguenti categorie di variazioni:
  1. Adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere **INDEROGABILE**.  
--> **OBBLIGATORIE**
  2. Introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante una specifica clausola statutaria (individuabili ad es. con l'indicazione «*se lo Statuto non prevede diversamente*»)  
--> **DEROGABILI**

# LIMITI AL RICORSO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA (2)

- Ne consegue che **non è possibile il ricorso al procedimento semplificato** solo per la terza categoria di norme e cioè le:

-->FACOLTATIVE

- In questo caso le modifiche potranno essere effettuate solo mediante un'assemblea **STRAORDINARIA.**

# LE MODIFICHE OBBLIGATORIE E DEROGABILI

**OBBLIGATORIA**

## della denominazione

Per le ODV	Per le APS	Per le ONLUS
32, co. 3	35, co. 5	12, co. 1
Inserire la dizione «Organizzazione di volontariato" o l'acronimo «ODV» nella denominazione	Inserire la dizione "Associazione di Promozione sociale" o l'acronimo "APS" nella denominazione	Previsione della eliminazione dell'acronimo Onlus Assunzione del acronimo ETS con clausola sospensivamente condizionata per la sua efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e all'iscrizione nel RUNTS

## dell'oggetto sociale - 1

### Art. 4

forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente

Indicazione nello statuto della dizione:

**"L'Associazione ha (o persegue) finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»**

Dizioni attuali:

- per le ODV finalità di solidarietà
- per le APS finalità di utilità sociale
- per le ONLUS finalità di solidarietà sociale

OBBLIGATORIA

## dell'oggetto sociale – 3 (per le sole ODV)

Art. 32  
co. 1

ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)

Specificare che:

«Le attività di interesse generale sono svolte **prevalentemente in favore di terzi**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ... o delle persone aderenti agli enti associati (nel caso l'ODV abbia enti associati)»

OBBLIGATORIA

## dell'oggetto sociale – 4 (per le sole APS)

Art. 35  
co. 1

APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività

Specificare che:

«Le attività d'interesse generale sono svolte **in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

.... o delle persone aderenti agli enti associati (nel caso l'APS abbia enti associati)»

**OBBLIGATORIA**

## dell'oggetto sociale – 5 (per le sole APS)

**Art. 35  
co. 2**

APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa

Specificare che:

«L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura»



OBBLIGATORIA

## dell'attività - 1

Art. 5

Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale

1. Specificare quali **attività d'interesse generale** indicando anche **la lettera** alle quali esse si riconducono;

2. Specificare **i contenuti delle attività** medesime

OBBLIGATORIA

## dell'attività - 2

### Art. 6 Esercizio attività diverse

#### ATTENZIONE:

l'adeguamento è obbligatorio se la previsione di attività diverse da quelle istituzionali è già presente nel proprio statuto

*Art.6 «Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale»*

OBBLIGATORIA

## del patrimonio e dell'assenza di scopo di lucro - 1

Art. 8  
co. 1

Destinazione del patrimonio

Specificare che:

«Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**»

OBBLIGATORIA

## del patrimonio e dell'assenza di scopo di lucro - 2

Art. 8  
co. 2

Divieto distribuzione utili

Specificare che:

«L'associazione ha il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017»

**OBBLIGATORIA**

## della rendicontazione economica e sociale - 1

**Art. 13  
co. 1 e 2**

Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi

Specificare per esempio:

«Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017»

OBBLIGATORIA

## della rendicontazione economica e sociale - 2

Art. 13  
co. 6

Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio

Specificare per esempio:

«La relazione di missione deve documentare il **carattere secondario e strumentale** delle attività diverse, se svolte»

OBBLIGATORIA

## della rendicontazione economica e sociale - 2

Art. 14  
co. 1

Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi

Inserire la previsione di redazione di bilancio sociale se superate le soglie di un **milione di euro**

Si ricorda che il bilancio sociale:

- dovrà essere **depositato presso il RUNTS** e pubblicato su internet;
- dovrà essere **redatto secondo apposte linee guida** adottate con apposito DM.

OBBLIGATORIA

## della libri sociali

Art. 15  
co. 3

Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali

Prevedere all'interno del proprio statuto che:

*"gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo".*



**OBBLIGATORIA**

## dei volontari e dell'attività di volontariato

**Art. 17**

**Volontari**

È richiesto di rimuovere qualunque previsione statutaria difforme all'articolo 17 per gli enti che si avvalgono di volontari

DEROGABILE

## dei soci

Art. 23 co.  
1, 2 e 3

Ammissione dei soci

È DEROGABILE nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni **differenti** da quelle generali presenti nel Codice

Si rammenta che le proposte di modifica devono rispettare i principi della norma; in questo caso deve comunque salvaguardarsi il principio della «porta aperta».

DEROGABILE

## dei soci

Art. 24  
co. 1

Diritto di voto dei neoassociati

È DEROGABILE per periodi inferiori ai 3 mesi.  
Non è possibile prevedere condizioni peggiorative.

DEROGABILE

## dei soci

Art. 24  
co. 3

Delega

Lo statuto può disporre nei limiti dell'art. 24 co. 3, sia in merito al principio della previsione della **delega** come diritto agli associati di farsi rappresentare in caso di assenza sia della previsione del numero di deleghe che ogni socio può rappresentare.

Ricordiamo che l'art. 24 co. 3 indica:

- un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati < 500;
- un massimo di cinque associati in quelle con un numero di associati > 500.

**OBBLIGATORIO**

## dei soci (per le ODV)

**Art. 32  
co. 2**

Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro

**È OBBLIGATORIO** prevedere la modifica se è necessaria a riallineare le previsioni vigenti con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50% per ETS e altri enti senza scopo di lucro rispetto alle **ODV**)

OBBLIGATORIO

## dei soci (per le APS)

Art. 35  
co. 3

Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro

È **OBBLIGATORIO** prevedere la modifica se è necessaria a riallineare le previsioni vigenti con quelle disposte dalla legge.

(es. introducendo il limite del 50% per ETS e altri enti senza scopo di lucro rispetto alle **APS**)

**OBBLIGATORIO**

## dell'assemblea - 1

**Art. 25  
co. 1**

Competenze assemblea

**È OBBLIGATORIO che nello statuto ci sia la previsione che l'assemblea svolga le funzioni indicate nell'art. 25 comma 1.**

DEROGABILE

## dell'assemblea - 2

Art. 25  
co. 2

Competenze assemblea (enti con associati  $\geq$  500)

Le associazioni con più di n. 500 soci possono derogare le funzioni attribuite all'assemblea dall'art. 25 comma 1.



OBBLIGATORIO

## dell'Organo di amministrazione - 1

Art. 26  
co. 1 e 2

Organo di amministrazione

È obbligatorio prevedere le funzioni, la composizione e il funzionamento

*1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.*

*2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.*

OBBLIGATORIO

## dell'Organo di amministrazione - 2

Art. 26  
co. 7

Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.

Inserire nello statuto che «il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è **generale**».

È possibile prevedere nello statuto la previsione di eventuali limitazioni.

Si ricorda che l'art. 26 co. 3 stabilisce che le limitazioni al potere di rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, se non sono registrate nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**OBBLIGATORIO**

## dell'Organo di controllo - 1

**Art. 30**

**Organo di controllo**

La previsione dell'Organo di controllo è obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che per 2 esercizi consecutivi superino 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: 110.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

*L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.*

**OBLIGATORIO**

## dell'Organo di controllo - 2

**Art. 31**

Revisione legale dei conti (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)

Il Revisore legale dei conti è obbligatorio se per 2 esercizi consecutivi superi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: 1.100.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

È possibile prevedere che gli Organi di controllo possano esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**OBBLIGATORIO**

## della devoluzione del patrimonio

**Art. 9**

Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

Specificare che:

«In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017»

DEROGABILE

## Disposizioni ulteriori

**Art. 98**

Associazioni e Fondazioni, opportunità di esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni

Nel proprio statuto è possibile vincolare l'ente escludendo la possibilità di operare trasformazioni, fusioni o scissioni

# LE MODIFICHE FACOLTATIVE

FACOLTATIVA

## dell'attività - 2

### Art. 6 Esercizio attività diverse

È FACOLTATIVA se la modifica comporta la nuova previsione e quindi nello statuto vigente non era contemplata



FACOLTATIVA

## Del patrimonio

Art. 10

Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare

La clausola può essere prevista solo da enti dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese

FACOLTATIVA

## dei soci (per ODV e per APS)

Art. 32 co. 2  
e  
Art. 35 co. 3

Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro

Nel caso si introduca la possibilità di associare enti del TS o senza scopo di lucro, è necessario che la previsione statutaria corrisponda agli articoli di riferimento delle ODV (art. 32 co. 2) e delle APS (art. 35 co. 3). Tale modifica rientra tra le facoltative.

FACOLTATIVA

## dell'assemblea

**Art. 24  
co. 2**

Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)

**Art. 24  
co. 4**

Ricorso al voto per corrispondenza o telematico

**Art. 24  
co. 5**

Possibilità di assemblee separate

FACOLTATIVA

## dell'Organo di amministrazione

Art. 26 co.  
3, 4 e 5

Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori

L'introduzione di nuove disposizioni connesse alla nomina degli amministratori (in termini di diritto o di attribuzione a categorie di soci) rientra tra le modifiche facoltative.

FACOLTATIVA

## dell'Organo di controllo

**Art. 30**

Organo di controllo

Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge

**Art. 30  
co. 6**

Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti

# COME PROCEDERE OPERATIVAMENTE

# MODIFICHE

- A seconda della tipologia di modifiche (obbligatorie, derogabili o facoltative) **convocate** un'assemblea ordinaria o straordinaria di modifica secondo le modalità indicate nello Statuto **ATTUALE**.
- Approvate le modifiche in assemblea e procedete alla REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

# ESENZIONI

- Per ODV, APS e ONLUS che procedono all'adeguamento dello statuto il codice riconosce la possibilità di operare in esenzione da imposta di registro art. 82 c. 3.

*«Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.*

*Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.*

***Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro»***



# I SERVIZI DI CSV MILANO

# DON'T WORRY NO PANIC

---

- I servizi di CSV Milano per l'adeguamento degli statuti sono stati ideati pensando sia alla scadenza del **2 agosto** sia alle risorse disponibili (delle associazioni, ma anche di CSV).
- Per i tempi ristretti e la natura delle modifiche richieste, siamo inoltre portati a pensare che si tratti di un adempimento **più formale che sostanziale**.
- L'invito, quindi, è a **rimanere sereni** e a non farsi prendere dall'ansia di stravolgere l'assetto attuale dell'ente (a meno che non sia indispensabile).

# Informazione e aggiornamenti

---

## Sito CSV Milano

Tramite il sito [www.terzosettoreincostruzione.it](http://www.terzosettoreincostruzione.it) è possibile aggiornarsi sullo stato di avanzamento della Riforma

## Contatto telefonico

È possibile chiedere informazioni telefoniche al numero di Fare Non Profit 02 45 47 58 57 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19)

# Incontro introduttivo all'adeguamento degli statuti

---

## A chi è rivolto

ODV, APS e ONLUS

## Quale servizio

Incontro di gruppo di illustrazione della circolare ministeriale e degli adeguamenti necessari

# Servizio 1

## Adeguamento dello statuto alla riforma

---

### A chi è rivolto

ODV e APS (iscritte ai registri) con meno di 500 soci, che non abbiano enti tra i loro soci e che intendano confermare la loro condizione giuridica

### Quale servizio

Redazione di statuto sulla base di un modello adeguato al nuovo contesto normativo D.Lgs. 117/2017

### N.B.

Le previsioni contenute nel modello di statuto di CSV Milano non possono essere approvate in assemblea ordinaria

**Prezzo € 60,00 (IVA compresa)**

## Servizio 2

# Accompagnamento all'adeguamento alla riforma

---

### A chi è rivolto

✓ ODV con meno di € 220 mila di proventi senza collaboratori retribuiti o con meno di € 100 mila anche con collaboratori retribuiti (in entrambi i casi senza enti tra i loro soci)

✓ APS e ONLUS con meno € 100 mila di proventi e che non abbiano enti tra i loro associati

che ipotizzano una possibile modifica della propria condizione, attività o modalità di attuazione di queste

## Servizio 2

# Accompagnamento all'adeguamento alla riforma

---

### Quale servizio

Un appuntamento iniziale (di gruppo) per presentare i materiali oggetto di lavoro

Due appuntamenti individuali con i nostri esperti

Redazione dello statuto sulla base di tutti gli elementi raccolti nel percorso

Durata prevista: circa 2 mesi

### N.B.

Il percorso richiede un alto coinvolgimento dell'associazione

Le previsioni contenute nel modello di statuto di CSV Milano non possono essere approvate in assemblea ordinaria

**Prezzo € 278,00 (IVA compresa)**

## Servizio 3

# Accompagnamento personalizzato all'adeguamento alla riforma

---

### A chi è rivolto

ODV, APS e ONLUS con proventi superiori a 100 mila euro e/o con un numero di soci maggiore di 500 e/o con struttura organizzativa complessa

### Quale servizio

Accompagnamento individuale, con azioni e tempi da stabilirsi in itinere fino alla redazione dello statuto  
Il percorso richiede un altissimo coinvolgimento del Consiglio direttivo

**Su preventivo**



# COME ACCEDERE AI SERVIZI PER LA RIFORMA

---

## Informazioni sui servizi

Tutte le informazioni sui servizi saranno comunicate attraverso la newsletter di CSV Milano e pubblicate su [www.csvlombardia.it/milano/](http://www.csvlombardia.it/milano/)

## Accesso ai servizi

Da fine febbraio sarà possibile accedere ai servizi tramite il portale [milano.mycsv.it](http://milano.mycsv.it)

# Grazie